



Decisione/1008/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4859/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4859/TFNSVE/2025-2026, 4859 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CITTA DI COSSATO (matricola 943126) contro la società TORRI BIELLESI A.S.D. (matricola 917225) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori CARTA FORNON MARCO (matricola 2523701), CINGUINO FRANCESCO (matricola 6711862), DE TOFFOLI ANDREA (matricola 6711830), LICHERI DAVIDE (matricola 4498305) e PEGORARO MATTEO (matricola 4830913)

In data 27.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori CARTA FORNON MARCO (matricola 2523701), CINGUINO FRANCESCO (matricola 6711862), DE TOFFOLI ANDREA (matricola 6711830), LICHERI DAVIDE (matricola 4498305) e PEGORARO MATTEO (matricola 4830913).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



Il premio è stato quantificato per il calciatore CARTA FORNON MARCO (matricola 2523701) in euro 51,00 (cinquantuno/00), per il calciatore CINGUINO FRANCESCO (matricola 6711862) in euro 93,00 (novantatré/00) per il calciatore DE TOFFOLI ANDREA (matricola 6711830) in euro 20,00 (venti/00) per il calciatore LICHERI DAVIDE (matricola 4498305) in euro 186,00 (centottanta sei/00) e per il calciatore PEGORARO MATTEO (matricola 4830913) in euro 217,00 (duecentodiciasette/00) come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori CARTA FORNON MARCO (matricola 2523701), CINGUINO FRANCESCO (matricola 6711862), DE TOFFOLI ANDREA (matricola 6711830), LICHERI DAVIDE (matricola 4498305) e PEGORARO MATTEO (matricola 4830913), nella misura di euro 567,00 (cinque centosessantasette/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai